

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 442<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° APRILE 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI,  
indi del Vice Presidente SPATARO

#### INDICE

CONGEDI . . . . . Pag. 22631

#### CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità . . . . 22631

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa

del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 22632 e *passim*  
\* BERGAMASCO . . . . . 22643, 22645  
BERTOLA, *relatore* . . . . . 22637 e *passim*  
CARRARO . . . . . 22637, 22640  
CODIGNOLA . . . . . 22632 e *passim*  
FORTUNATI . . . . . 22641, 22645, 22646  
MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*  
22644 e *passim*  
MORLINO . . . . . 22646  
PERNA . . . . . 22645  
PIOVANO . . . . . 22636  
ROMANO . . . . . 22633  
ROSSI . . . . . 22638, 22643  
SOTGIU . . . . . 22648  
SPIGAROLI . . . . . 22643, 22644

#### ORGANISMI INTERNAZIONALI

Elenchi di dipendenti dello Stato che sono entrati o hanno cessato da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri . . . . . 22631

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*



## Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

**LIMONI**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 30 marzo.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori: Biaggi per giorni 3, Trabucchi per giorni 2 e Zuccalà per giorni 15.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annuncio di elenchi di dipendenti dello Stato che sono entrati o hanno cessato da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri

**PRESIDENTE.** Informo che, nello scorso mese di marzo, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso Enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

### Annuncio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

**PRESIDENTE.** Comunico che nello scorso mese di marzo sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizio-

nali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento universitario** »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti de-**

mocratici degli studenti nella scuola », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università », d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Vorrei pregare il signor Presidente, data l'importanza della discussione, nel corso della quale dovranno essere effettuate delle votazioni, di disporre che venga sospeso il lavoro delle Commissioni che sono attualmente riunite, anche in sede legislativa.

PRESIDENTE. La Presidenza chiederà ai Presidenti delle Commissioni convocate per stamani di sconvocare le Commissioni stesse.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame. Passiamo ora all'articolo 2. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 2.

(Denominazione e sede delle università)

La denominazione di « università degli studenti » e quella di « istituto di istruzione universitaria » possono essere usate soltanto dalle università statali, pareggiate, o libere a norma delle disposizioni vigenti.

Ogni ateneo ha sede in un unico centro, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

LIMONI, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « , pareggiate, o libere a norma delle disposizioni vigenti » con le altre: « o da quelle libere riconosciute a norma delle disposizioni di legge ».

2.4 BERTOLA

Al primo comma, dopo la parola: « libere », inserire le altre: « istituite o riconosciute ».

2.1 TRABUCCHI

Sopprimere il secondo comma.

2.2 TRABUCCHI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ogni ateneo ha sede in un unico centro, dove debbono funzionare tutti i dipartimenti che lo compongono. Non è consentita la istituzione di dipartimenti in località diverse da quelle in cui ha sede l'ateneo ».

2.3 ROSSI, ROMANO, CALAMANDREI, CIPOLLA, FERMARIELLO, PAPA, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETTI Ariella

All'emendamento 2.4, sostituire le parole: « libere riconosciute a norma delle disposizioni di legge » con le altre: « non statali autorizzate a rilasciare titoli legalmente riconosciuti ».

2.4/1 PIOVANO, ROMANO, PAPA, FARNETTI Ariella, TROPEANO, BENEDETTI, GUANTI, ABENANTE, FORTUNATI

ROMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO. Signor Presidente, il testo dell'articolo 2 del disegno di legge che è al nostro esame prevede opportunamente di dare una qualificazione particolare alla denominazione di « università degli studi »; questa preoccupazione è sorta nella Commissione per il fatto che nel corso degli ultimi anni, purtroppo, per iniziativa di forze localistiche, non sempre interessate ai problemi della cultura, ma molte volte spinte ad operare speculazioni nel campo degli studi, sono sorte nel nostro Paese alcune pseudouniversità alle quali sono state invitati ad iscriversi i giovani, costretti a pagare tasse enormemente superiori anche a quelle che venivano pagate nelle università statali, senza la possibilità tra l'altro di ottenere titoli di studio legalmente riconosciuti.

Il Parlamento si è trovato in due casi di fronte alla necessità di intervenire per operare una sanatoria a favore di quegli studenti che erano stati irretiti da questi richiami localistici e che, dopo aver seguito un corso di studi per loro regolare, si trovavano invece a non aver alcun titolo legale. Siamo intervenuti per sanare la situazione dell'università dell'Abruzzo; siamo intervenuti per sanare la situazione della cosiddetta università libera di Assisi. E mentre nel caso dell'università dell'Abruzzo siamo intervenuti per il riconoscimento, per il caso dell'università di Assisi abbiamo riconosciuto, a determinate condizioni, solo i titoli di studio rilasciati da questa pseudouniversità a condizione che però l'istituto si chiudesse. Il problema è che, purtroppo, queste forze localistiche fanno leva sull'articolo 33 della Costituzione, che prevede, giustamente, che enti e privati hanno il diritto di istituire le loro scuole. Però, evidentemente l'articolo 33 della Costituzione non prevede un diritto assoluto dei privati di creare incondizionatamente scuole o — dirò meglio — questo diritto di aprire le scuole esiste, ma non esiste un obbligo da parte dello Stato di riconoscere i titoli che sono rilasciati da questi istituti. Cioè, coloro che vogliono che i titoli rilasciati da un istituto privato vengano riconosciuti, debbono sottostare a determinate condizioni fissate dalla legge e imposte dallo Stato.

Ora purtroppo in Italia abbiamo ancora in atto alcune iniziative localistiche. Il caso della cosiddetta università di Matera, che il collega Piovano ha citato nel corso della discussione generale, è appunto uno di questi. Però vorrei sollevare anche un altro problema. Nel corso degli anni passati, quando con decreto del Presidente della Repubblica è stato istituito un qualche tipo di laurea in alcune università, si è operata una sanatoria per gli esami sostenuti precedentemente al riconoscimento e al di fuori di ogni controllo.

Questo è avvenuto per l'università dell'Abruzzo, questo avviene ad esempio per gli istituti superiori di educazione fisica che, nel momento in cui sono stati riconosciuti, hanno omologato gli esami dati dagli studenti nel periodo durante il quale gli istituti non erano riconosciuti.

Ora opportunamente, con il testo dell'articolo 2, si intende garantire ai giovani, agli studenti e alle loro famiglie che chiunque apra un'università degli studi deve sottostare alle garanzie previste dalla legge. Tuttavia, senatore Bertola, pur accogliendo lo spirito del suo emendamento all'articolo 2 e comprendendone senz'altro l'importanza, riteniamo di dover rendere anche più pregnante la espressione da lei proposta, e là dove lei propone di dire: « università libere riconosciute a norma delle disposizioni di legge » preferiremmo che si dicesse: « università non statali autorizzate a rilasciare titoli legalmente riconosciuti », il che esprime lo stesso concetto ma evita di dire « università libere » per impedire la confusione con queste iniziative localistiche che sono ancora in atto nel nostro Paese. Riteniamo quindi più chiara la dizione da noi proposta sotto forma di sub-emendamento.

Abbiamo inoltre presentato un emendamento al secondo comma dell'articolo 2, là dove dice: « Ogni ateneo ha sede in un unico centro, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono ». Accettiamo senz'altro lo spirito di questa proposta. Riteniamo però anche qui di dover essere più precisi per evitare il ripetersi di un fenomeno che si è largamente affermato nel corso de-

gli ultimi anni, quando università regolarmente funzionanti hanno istituito, anche in questo caso sulla base di pressioni localistiche, delle sezioni distaccate in località diverse dalla sede dell'università.

Ora se nell'università basata sulla legislazione vigente è possibile istituire un corso di laurea, di diploma in qualche località lontana, quando avremo l'università organizzata sulla base del dipartimento dobbiamo preoccuparci anzitutto di mantenere un centro unitario degli studi universitari. Ciò per vari motivi; il primo è che gli studenti hanno la possibilità di definire autonomamente il loro piano di studi ed il piano di studi potrebbe non compiersi in un solo dipartimento ma potrebbe essere collegato ad insegnamenti ripartiti in vari dipartimenti dell'università; allora lo studente sarebbe costretto a passare da un dipartimento all'altro. Se i dipartimenti saranno accorpati in un unico centro universitario lo studente avrà la possibilità di muoversi agevolmente, ma se dovesse invece spostarsi da una località all'altra per seguire una determinata disciplina del suo piano di studi si troverebbe di fronte a grosse difficoltà per quanto concerne l'elaborazione dei piani di studio.

Esiste poi il problema delle vecchie strutture edilizie dell'università che è un problema molto grave e che avremo davanti per un lungo periodo di anni. Nessuno infatti può pensare che a Napoli, ad esempio, dove l'università è frazionata in alcune decine di edifici che funzionavano in qualche modo bene nel periodo in cui l'università era basata sulle facoltà, si potrà immediatamente promuovere la ricostruzione di un'università in un unico centro, perchè ciò richiederà vari anni.

La norma che vogliamo sia approvata è rivolta soprattutto alle università nuove che dovranno sorgere come un complesso unitario in cui dovranno funzionare, nello stesso posto, tutti i dipartimenti.

Ciò è necessario anche per un altro motivo. Infatti, se per la creazione di questi nuovi centri universitari dovremo affrontare spese veramente ingenti, qualora frazionassimo le università nel territorio sulla base di una distribuzione dei dipartimenti nei vari centri della regione, dovremo affrontare spese

per strutture edilizie, per impianti, per attrezzature enormemente superiori a quelle che affronteremo creando una università unitaria che risponda veramente alle esigenze degli studenti.

Perciò noi abbiamo presentato un emendamento al secondo comma dell'articolo 2 con il quale vogliamo rendere più efficace la dizione del comma approvato dalla Commissione e proponiamo che ogni ateneo abbia sede in un unico centro dove si debbono concentrare tutti i dipartimenti che lo compongono e che non sia consentita l'istituzione di dipartimenti in località diverse da quelle in cui ha sede l'ateneo. Con questa formulazione si renderebbe impossibile la creazione di sezioni distaccate delle università. Resterebbe certamente il problema delle regioni nelle quali l'università è già esistente ed è frazionata in vari centri: questo problema potrebbe essere risolto sulla base dell'articolo 59 — è però una questione diversa — con il quale si propone che laddove esistono situazioni di questo genere si arrivi all'unificazione in un unico centro della regione, oppure si promuova la costituzione di varie università. Almeno in questa prima fase immediata dell'attuazione della riforma, infatti, non si può pensare che possano essere soppresse università gloriose come quella di Camerino e di Urbino le quali, secondo l'articolo 59, potrebbero essere incorporate in una più grande università.

Il problema dell'eliminazione di questi piccoli centri non è un problema di oggi: esso è nato già con la riforma Casati. Ho letto infatti gli atti della riforma Casati ed ho visto come anche in quel periodo si proponesse la soppressione di alcune piccole università che funzionavano male. Pensiamo che queste piccole università, anche se saranno organizzate su base dipartimentale, per un certo periodo potranno seguire i tempi, ma quando saranno create veramente le nuove università unitarie basate sul dipartimento, efficacemente attrezzate, noi riteniamo che con l'andare degli anni le piccole università moriranno di anemia e saranno gli studenti stessi a ritenere necessario, per la loro preparazione culturale, lasciare il piccolo centro universitario dove non c'è possibilità di orga-

nizzare studi interdisciplinari per trasferirsi nell'università accorpata che potrà essere la più importante della regione. Quindi, noi riteniamo che l'approvazione dell'articolo 2 sia decisiva ai fini della formazione di un nuovo tipo di università quale prevista nel disegno di legge di riforma e raccomandiamo all'attenzione del relatore senatore Bertola l'approvazione del nostro emendamento e del sub-emendamento che presentiamo al suo testo in quanto sia l'uno che l'altro tendono a rendere più pregnante, più perfetta la dizione che è stata proposta dalla Commissione.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . I problemi che ha posto ora il collega Romano trovano consenziente il Gruppo socialista. La formula nuova che egli propone per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 2 è senz'altro più esatta di quella che è stata proposta, pur essendo già essa migliorativa del testo della legge, dal relatore. Quindi noi siamo d'accordo per la dizione di università libere abilitate a rilasciare titoli legali di studio. Ma la questione che è veramente importante, e su cui desideriamo dire la nostra parola, riguarda il secondo comma dell'articolo 2 che investe l'unità didattica scientifica e vorrei dire sociale di ogni centro universitario. Non è la prima volta che siamo dovuti intervenire in quest'Aula per denunciare la disseminazione assurda delle sedi universitarie sotto la spinta di interessi localistici ed elettoralistici, che non sono stati certamente l'ultima causa della dissoluzione dell'attuale sistema universitario. È evidente, onorevoli colleghi, che deve esistere un minimo di coerenza in quello che facciamo in questa sede; nel momento in cui diamo vita alla nuova università, che è fondata non solo sul dipartimento ma sul carattere interdisciplinare dei dipartimenti, tanto è vero che penso sia orientamento comune quello di sostituire al consiglio di corso di laurea il dipartimento come unico centro di preparazione scientifica e didattica che si collega

con altri dipartimenti attraverso libere istituzioni stabilite dai rispettivi statuti, ebbene non si può nello stesso momento consentire che la nuova università nasca sotto questa gravissima ipoteca dei dipartimenti provinciali o comunali, che potrebbero nascere se non saremo ben chiari su questo punto. Già ora, abbiamo magisteri disseminati nelle località più impensate del nostro Paese. Se noi consentissimo che istituzionalmente questi magisteri vengano semplicemente sostituiti da dipartimenti educativi i quali, a norma della legge che andiamo a votare, debbono essere invece il centro fondamentale della interdisciplinarietà di tutti gli altri dipartimenti ai fini della formazione degli insegnanti, allora faremmo qualcosa di assolutamente contraddittorio con lo spirito che ha animato tutte le parti politiche nella formazione di questa legge. È vero che l'emendamento già presentato dal senatore Romano non fa che precisare una norma che è già implicita nel secondo comma dell'articolo 4, e tuttavia apprezzo questa volontà di precisazione e la faccio mia perchè ritengo che non si sia mai abbastanza esatti a questo riguardo. Faccio presente agli onorevoli colleghi che non per nulla si è stabilito nel secondo comma dell'articolo 2 nel testo della Commissione di usare anzichè la parola « comune » come luogo di residenza dell'università la parola « centro ». La parola « centro » non corrisponde a una precisa circoscrizione di natura geografica, amministrativa, territoriale; essa consente quel tanto di elasticità di interpretazione che non permette certo un dipartimento isolato in un'altra provincia, ma che consente invece che in un comune attiguo vi possa essere, per esigenze territoriali, un dipartimento. Io stesso, che conosco particolarmente la situazione dell'università fiorentina, so che il piano regolatore della città di Firenze prevede che la parte maggiore della futura sede fiorentina insisterà sul territorio di Sesto Fiorentino, che è appunto un comune attiguo a quello del comune di Firenze.

Credo quindi che il senatore Romano sia d'accordo con me sul fatto che non sarebbe possibile immaginare una formula così rigida per cui nello stesso comune dovrebbero

necessariamente esistere tutti i dipartimenti. Quando si parla di un centro, si parla di un centro storico, culturale, territoriale, con quella larghezza che è necessaria. Si è parlato di Portici. Ma vorrei far presente che anzitutto le facoltà di agraria, i dipartimenti che la sostituiranno, per antica tradizione e per esigenze proprie degli studi hanno bisogno di spazio libero ed è naturale che non si possa prevedere una facoltà di agraria in mezzo a Napoli. Parlando di centro, suppongo che la questione possa essere superata. Ad ogni modo, anche ammesso che questo possa essere discusso — e mi rendo conto che c'è qualche difficoltà al riguardo — suggerirei agli onorevoli colleghi di rivedere la questione in sede di norme transitorie per quanto riguarda le istituzioni esistenti. Ciò che a noi interessa in modo assolutamente radicale è che non si metta in discussione tale questione per l'avvenire. C'è l'esempio veramente mortificante della facoltà di architettura di Reggio Calabria, istituita non si sa come, in condizioni che definirei vergognose per gli studi italiani. Vorrei invitare gli onorevoli colleghi a recarsi personalmente sul luogo per vedere che cos'è questa cosiddetta facoltà di Reggio Calabria, laddove una legge dello Stato aveva già istituito una sede universitaria con quattro facoltà a Co-senza. Tutti sappiamo quali siano state le ragioni per cui è avvenuto questo scempio; non è però ammissibile che la legge in qualche modo lo copra.

Credo quindi che sia necessario stabilire con rigore il principio, mentre mi faccio carico io stesso delle difficoltà che possono derivare dall'esistenza di alcune sedi, buone o cattive che siano, in altre località; potrà essere proposta in sede di norme transitorie una qualche formula che consenta il passaggio dal vecchio al nuovo.

Vi invito perciò, onorevoli colleghi, a considerare l'importanza di questo secondo comma. Noi voteremo la proposta che è stata presentata dal collega Romano, a meno che non si trovi un'altra soluzione concordata che dica la stessa cosa. Da parte nostra siamo disponibili, in sede di norme transitorie, a rivedere la questione per quanto riguarda le sedi esistenti.

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Dopo quello che è stato già detto dai colleghi Romano e Codi-gnola, non è il caso che mi soffermi ad illustrare il danno della indiscriminata proliferazione di sedi universitarie, a cui abbiamo assistito in questi ultimi tempi.

Voglio peraltro richiamare alla memoria di tutti noi, che abbiamo sofferto alcune vicende particolari, il carattere molte volte doloso che assume l'istituzione di una università cosiddetta libera, quando non venga rigidamente controllata dallo Stato. Il caso di Assisi, a cui abbiamo dovuto porre riparo con un'azione legislativa forse in sé opportuna, ma molto dubbia sul piano del rigore logico, ha chiaramente dimostrato che ci possono essere iniziative in cui persone in evidente malafede fanno credere a dei giovani sprovveduti ed ignari di poterli avviare su una strada...

S P I G A R O L I . Non tanto sprovveduti!

P I O V A N O . ...che anche se per il momento non offre ancora garanzie di legalità, avrà peraltro queste garanzie in un ipotetico avvenire. Sulla base di questo millantato credito e sbandierando il principio dell'autonomia della cultura, si riesce ad invogliare una serie di giovani, facendo leva anche su interessi particolari, a seguire un ordine di studi che li porta sostanzialmente in un vicolo cieco sia sul piano — a cui sono più sensibili — del titolo professionale, sia sul piano più generale della preparazione culturale.

L'articolo 2 pertanto tenta di porre un argine a questo triste fenomeno ed io do atto che la dizione proposta dal relatore nel suo emendamento è in un certo senso più efficace di quella del testo elaborato dalla maggioranza della Commissione. Devo dire però che è necessario precisare ulteriormente il concetto base di questo articolo, che mantiene tra università statali e università libere una distinzione scarsamente cor-



retta. Ritengo infatti che la distinzione più esatta da farsi sia fra università statali e università non statali: e ciò in quanto non è accettabile il principio che l'università statale non sia « libera », e che « libera » sia soltanto l'università che non è inquadrata nelle norme dello Stato. È vero che nel linguaggio comune libera è l'università che non risponde a nessuna norma, proprio perchè non ha alcuna responsabilità diretta nei confronti dello Stato; libera è l'università che si costituisce al di fuori di qualsiasi legislazione, per la spinta culturale di un gruppo e che non dà alcuna garanzia, nè pretende di darla, sul piano del valore legale dei titoli rilasciati. Ma quanto a libertà reale d'insegnamento e di ricerca, le università dello Stato non hanno assolutamente nulla da imparare da quelle private: anzi è vero, semmai, il contrario.

Pertanto l'emendamento illustrato dal collega Romano pare a noi molto più preciso e pertinente in quanto contrappone alle università « statali » quelle « non statali », e mette il dito sulla piaga sostanziale di tutta la questione e cioè l'idoneità a rilasciare titoli legalmente riconosciuti. Questa è la distinzione che noi vogliamo: università statali e università non statali che sono autorizzate a rilasciare titoli legalmente riconosciuti. La questione più generale della libertà, o, per meglio dire, dell'autonomia, resta impregiudicata; l'affronteremo in un secondo momento, con argomenti più approfonditi e con metodo più rigoroso.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Per quanto concerne l'emendamento 2.4/1 presentato dal Gruppo comunista, mi pare che esso non sia sostanzialmente meritevole di una lunga discussione. Siamo tutti d'accordo che il concetto che volevamo esprimere era che il titolo di università degli studi fosse attribuibile solo a quelle istituzioni le quali, si diceva nel testo del disegno di legge proposto dalla Commissione, fossero riconosciute dallo Stato, il che voleva dire che

erano abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale. Se vogliamo dire università abilitate a rilasciare titoli di valore legale, il discorso si può anche fare, avendo solo il significato di una precisazione.

Del resto, anche sostituire la dizione « università libere » con l'altra « università non statali autorizzate », vuol dire ricorrere ad espressioni che sul piano formale rendono forse più esplicito il concetto che la Commissione ed il relatore con il suo emendamento volevano rendere palese.

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 2 è composto da due commi che hanno contenuti molto diversi; dal punto di vista dell'opportunità si potrebbe discutere se sia conveniente lasciarli sotto un unico articolo o collocarli sotto due articoli diversi. Dico questo perchè l'argomento è duplice, perciò questo mio breve discorso avrà due parti. La prima parte riguarda il primo comma che nel testo presentato dalla Commissione vuole tutelare una denominazione, quella cioè di « università degli studi ». La espressione che abbiamo usato è in sè completa, ma il relatore non ha nulla in contrario a renderla più esplicita e più perfetta; del resto io stesso a nome della Commissione mi ero già proposto di invitare la Presidenza e l'Assemblea a portare una precisazione all'emendamento che avevo proposto e che adesso completo e preciso con ciò risolvendo — credo — il problema del primo comma. Pertanto l'emendamento da me proposto a nome della maggioranza della Commissione dovrebbe leggersi in questo modo: « Al primo comma, sostituire le parole: “, pareggiate, o libere a norma delle disposizione vigenti” con le altre: “ non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge” ». Credo che con questa formula siano soddisfatti i proponenti e perciò l'emendamento proposto

sia dal senatore Piovano che dal senatore Trabucchi sarebbe assorbito da questo nuovo testo.

**PRESIDENTE.** Come ha testè annunciato, il relatore senatore Bertola ha presentato un emendamento al suo emendamento 2.4. Se ne dia lettura.

**LIMONI, Segretario:**

*All'emendamento 2.4 sostituire le parole: « libere riconosciute a norma delle disposizioni di legge » con le altre: « non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge ».*

2.4/2

**ROSSI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROSSI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il secondo comma dell'articolo 2 si giustifica con la necessità, da più parti ravvisata, di mettere fine al disordinato sviluppo delle strutture universitarie. Il nostro emendamento, come già è stato detto, vuole rafforzare il significato della disposizione affinché si superi ogni incertezza e ogni dubbio in proposito. Non so se le perplessità appena accennate dal senatore Carraro si collochino in questa incertezza.

Noi partiamo dalla convinzione che la caotica diffusione di sedi, con i cedimenti localistici e clientelari e con una grave perdita della necessaria visione nazionale del problema universitario, non costituisca soltanto una vistosa manifestazione di crisi politica dei gruppi dirigenti del Paese, ma anche e prima di tutto un segno dell'incapacità a far fronte ai problemi nuovi di sviluppo dell'ordinamento universitario ancorandosi ad un chiaro principio informatore che regoli la materia, che consideriamo molto complessa, del rapporto tra università e territorio.

Questo aspetto del problema universitario è stato, a mio parere, poco approfondito tanto nelle sue manifestazioni attuali, quanto,

soprattutto, nelle prospettive che la legge di riforma deve determinare. È comunque un fatto che attualmente, dopo che la disorganica diffusione di sedi universitarie ha modificato e stravolto il quadro di fondo di una localizzazione, certamente inadeguata e superata, che corrispondeva ai centri tradizionali di vita culturale del Paese, abbiamo una situazione oggi piena di squilibri, di disordine, di precarietà. Le due manifestazioni che possiamo definire patologiche sono, da un lato, l'università pletorica e paralizzata e, dall'altro, la proliferazione di facoltà e di università sottodimensionate, ad un livello non certo ottimale per istituzioni culturalmente valide.

Queste due manifestazioni sono presenti in tutto il Paese, ma la loro incidenza è soprattutto rilevante in una parte del centro e del Mezzogiorno.

C'è da chiedersi a questo proposito — cioè a proposito delle nuove università — perchè si senta il bisogno di fissare giustamente un limite massimo al numero degli studenti e non anche un limite minimo per evitare che sorgano università sottodimensionate ove la ricerca, la interdisciplinarietà, il centro di alta cultura saranno parole vuote di significato e dove invece la dequalificazione degli studi riceverà un concreto ulteriore contributo.

Il limite massimo di 20.000 studenti è ritenuto da noi eccessivo ed è comunque un punto di riferimento astratto e schematico. Il numero di 20.000 — e questa considerazione vale anche per il numero minimo — per una università di un grande centro può rappresentare un livello ottimale, mentre in un piccolo centro può rappresentare una struttura eccessiva e soffocante. Ora, la senescenza e le distorsioni della struttura universitaria nei suoi rapporti con la realtà sociale e culturale appaiono in tutta la loro portata quando si esamini la dislocazione territoriale delle università in riferimento ai diversi settori di studio, sui quali non voglio ora indagare. Comunque, basti pensare al numero dei laureati nel 1969: quasi il 40 per cento apparteneva al gruppo letterario, mentre solo il 7 per cento al gruppo medico, l'1,4 per cento al gruppo

agrario; basti pensare all'aumento del numero delle facoltà dell'ultimo triennio: l'incremento si è avuto soprattutto per le facoltà letterarie.

Dico queste cose perchè da tutto ciò viene in evidenza una distorsione e una crisi di fondo dell'università, il suo scollegamento con la realtà economica e sociale e di conseguenza la sua dequalificazione.

La situazione attuale, in riferimento alle strutture già esistenti, è regolata dalla norma transitoria dell'articolo 59 — sulla quale torneremo — che solleva anche alcune perplessità perchè essa prevede l'esistenza anche di dipartimenti decentrati; si parla di facoltà e dipartimenti decentrati per cui sorge per lo meno un interrogativo al quale si deve rispondere: che significato ha questo? Ha forse il significato che si avranno ulteriori proliferazioni non più di facoltà, ma di dipartimenti che poi, in virtù della norma transitoria, si dovranno accentrare?

Comunque l'affermazione della unicità della sede deve consentire la creazione di nuove università che abbiano una dimensione ottimale — ecco il punto — non in base a criteri astratti, ma in base ai compiti che, al centro di un determinato territorio, vengono affidati alla istituzione universitaria per quanto concerne la ricerca, l'insegnamento, per quella che è stata chiamata l'educazione permanente. In ultima analisi si tratta di collocare, come ha anche affermato il documento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'università al centro della vita sociale. Insisto su questo aspetto perchè il nostro emendamento ha un significato se viene inteso nell'ambito di una nuova « idea » dell'università.

Il problema è sempre il solito: se cioè tutta la questione universitaria, anche per quanto attiene alla localizzazione delle nuove sedi, verrà risolta in collegamento con le oggettive esigenze di uno sviluppo economico e culturale del territorio, se essa aderirà alle particolarità delle diverse regioni del Paese.

Una università — sia chiaro — ovunque sia collocata, è sempre una istituzione di significato nazionale; ma essa trova la sua validità e la sua qualificazione nella mi-

sura in cui diviene centro culturale del territorio in un rapporto dialettico con la realtà economica e sociale che la circonda. Non è un caso che nel disegno di legge n. 612 sia stato dato un posto così esiguo al ruolo della regione e al rapporto tra università e territorio nell'ambito della programmazione regionale universitaria.

All'interno di un orientamento che saldi l'università alla realtà sociale e ne collochi il suo sviluppo nella programmazione regionale e nazionale, tutti i problemi trovano un'adeguata e corretta soluzione, da quello della ricerca a quello della localizzazione territoriale delle strutture. Anche i problemi del tipo di università da creare, della sua particolare ubicazione rispetto alla città, (noi abbiamo già oggi situazioni difformi da questo punto di vista nel nostro Paese che trovano una oggettiva giustificazione), della sua articolazione urbanistica rispetto al centro in cui ha sede, del significato e della dimensione del territorio e della sua unitarietà — cui faceva cenno il senatore Codignola — tutti questi problemi possono trovare in questo contesto, sul terreno cioè di criteri oggettivi, nel quadro della programmazione regionale e nazionale, la loro giusta soluzione.

Al di fuori di questa impostazione, invece, tutto diventa arbitrario; la questione della collocazione territoriale è destinata ad aggravarsi, a divenire facile terreno delle contrastanti spinte localistiche, di quelle iniziative che il relatore di maggioranza senatore Bertola ha definito, con calcolata diplomazia, « non sempre lodevoli ». È dunque per lo sforzo di fondare su criteri oggettivi la localizzazione delle università che nel nostro disegno di legge abbiamo previsto, nel quadro di un programma di sviluppo nazionale, un momento regionale e abbiamo fatto riferimento a criteri oggettivi: aumento della popolazione scolastica, necessità di adeguare le strutture all'organizzazione didattica, alla ricerca scientifica, ai servizi per garantire il diritto allo studio, al ruolo dell'università ai fini dello sviluppo economico della società nella zona nella quale opera.

In conclusione ci sembra necessario affermare l'unicità della sede al fine di far fronte ai pericoli di un'ulteriore e caotica diffusione di sedi distaccate che renderebbe ancor più difficile, se non impossibile, quella, affermata anche nel disegno di legge, programmazione regionale e nazionale dello sviluppo delle istituzioni universitarie.

**PRESIDENTE.** Richiamo l'attenzione del senatore Germanò e degli altri senatori di parte liberale, presentatori dell'emendamento 15.4 che prevede l'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari, sul fatto che l'eventuale approvazione del sub-emendamento 2.4/1, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori all'emendamento 2.4, o del sub-emendamento 2.4/2, proposto dal senatore Bertola, sarebbe preclusiva dell'emendamento 15.4.

**CARRARO.** Domando di parlare

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CARRARO.** Signor Presidente, mi accingo a parlare della seconda parte dell'articolo 2, e precisamente dell'emendamento comunista che propone che tutti i dipartimenti di un ateneo funzionino in un unico centro e pone ulteriormente il divieto di istituzione di dipartimenti in località diverse da quelle in cui ha sede l'ateneo.

Rilevo che il problema, così come è posto da questo emendamento, si riferisce in parte a situazioni già esistenti e che peraltro trovano in un articolo delle norme transitorie del disegno di legge una soluzione che la Commissione propone e che l'Assemblea dovrà a suo tempo valutare, secondo cui nella ipotesi in cui funzionino attuali facoltà in sedi decentrate rispetto al centro universitario, l'università dovrà decidere se riunificare questi centri distaccati nella sede universitaria ovvero se si dovrà istituire nella sede decentrata una nuova sede universitaria.

Per quanto riguarda il passato, quindi, mi sembra che non vi debbano essere sotto questo riflesso, preoccupazioni. Il discorso non concerne quei casi patologici ai quali fanno riferimento i presentatori dell'emen-

damento ma quei casi che per la stessa funzionalità dell'istituzione universitaria non consentono che l'attività universitaria si svolga in un unico centro o in un'unica località.

Già precedentemente è stato ricordato che una facoltà agraria dell'università di Napoli non potrebbe certamente essere funzionante nel centro della città dove ha sede l'università e che pertanto vi è il decentramento della facoltà di agraria a Portici. Non avrebbe senso una istituzione di una facoltà di agraria o di veterinaria nel centro di Milano ma, trattandosi di un tipo di studi che richiede una attrezzatura che non può realizzarsi se non decentrata rispetto alla località urbana in cui ha sede l'università, non è immaginabile che queste istituzioni, vecchie o nuove che siano, vengano raggruppate in una unica località come prevede l'emendamento comunista.

Allora a me pare che, depurato il problema dei casi cosiddetti patologici oggi esistenti e per i quali si dovrà parlare quando verrà in discussione l'articolo 59, l'esigenza cui l'emendamento comunista vuole rispondere è che ci sia un contesto sufficientemente unitario di centro di studi perchè la università adempia alla sua funzione interdisciplinare. Questa unitarietà del contesto universitario nella moderna concezione del territorio non è tanto identificabile con l'unico centro o con l'unica località, quanto, più propriamente, con l'assetto che un determinato territorio assume e con le possibilità di rapidità di accesso dall'uno all'altro dei centri universitari ove per avventura sia necessario per la stessa funzionalità dell'ateneo realizzare questa istituzione universitaria. Basta pensare che la Regione lombarda vuole porre la propria sede a Monza; basta pensare all'esistenza di tutta una serie di piani intercomunali per l'assetto territoriale; basta pensare alla competenza urbanistica delle regioni e all'attribuzione alle regioni della competenza sulle comunicazioni regionali per realizzare appunto un più opportuno assetto territoriale, per rilevare come, pur essendo valida la preoccupazione espressa dall'emendamento del senatore Rossi, tuttavia, almeno nel modo in cui essa è indicata nell'emendamento

proposto, per la sua rigidità non può essere accettata.

Da parte mia non sono contrario a venire incontro alle esigenze che questo emendamento esprime; però, personalmente, sono nettamente contrario alla rigidità con cui queste esigenze vengono espresse; infatti in questo modo si verrebbe a verificare una impossibilità a volte di funzionamento di determinate istituzioni universitarie. In questa situazione, forse è il caso di accantonare per il momento l'esame di questo articolo, tenendo anche conto del richiamo che il Presidente ha testè fatto che l'approvazione del primo comma dell'articolo 2, secondo l'emendamento del Gruppo comunista, implicherebbe l'impossibilità di discutere gli emendamenti relativi al valore legale del titolo di studio, come è previsto in un articolo successivo.

Perciò se l'Assemblea fosse dell'opinione di rinviare l'esame dell'articolo 2 per una migliore definizione, sarei d'accordo; qualora invece si volesse approvare l'articolo 2 con gli emendamenti proposti dal Gruppo comunista, non potrei dare voto favorevole, almeno per il modo con cui questi emendamenti sono formulati.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. La conclusione cui è giunto il collega Carraro mi ha sorpreso: infatti posso capire che non sia d'accordo con il secondo emendamento, ma non comprendo perchè non lo sia con il primo; infatti il nostro emendamento non introduce concetti nuovi, ma non fa altro che ribadire concetti già esistenti nel testo della maggioranza della Commissione e ulteriormente precisati dal relatore, il quale pochi minuti fa ha addirittura proposto un nuovo testo.

Una questione che è sorta sul primo comma riguarda il fatto che in realtà, mentre nel linguaggio comune per università libera s'intende una qualunque università, nel linguaggio giuridico l'università libera è pacifico che deve essere riconosciuta e autoriz-

zata a rilasciare titoli. Per evitare equivoci di interpretazione corrente si è pensato ad una dizione più esplicita. A mio avviso anche il testo proposto ora dal collega Bertola soddisfa l'esigenza di chiarezza. Una questione, quindi, per il primo comma, secondo me, non esiste. È chiaro che i colleghi che pensano di voler abolire il valore legale dei titoli di studio, possono esprimersi. Ma perchè accantonare? Nel testo della Commissione era già chiaramente risolta la questione del valore legale dei titoli. Rimane, quindi, in sospeso soltanto il secondo comma. Non sono riuscito a capire qual è il pensiero del collega Carraro. Se si volesse fare una discussione sottile, si potrebbe dire che in fondo il testo della Commissione è più restrittivo del nostro. Io mi posso sbagliare: ma ritengo che la parola « centro » sia più restrittiva della parola « località », perchè in una località vi sono o vi possono essere più centri. Noi in realtà non adoperiamo una dizione più restrittiva, adoperiamo una dizione più lata di quella della maggioranza della Commissione. Consultate anche tutti gli atti ufficiali di censimento della popolazione; troverete: comune, frazione, centro. Vi è un altro punto di riferimento? Diciamolo. Si può fare riferimento a piani urbanistici regionali? Diciamolo. A piani territoriali regionali? Diciamolo. Ma non possiamo accantonare un problema che non è di poco conto. Dobbiamo dare una prospettiva di nuove università, regolando con norme transitorie le situazioni in atto. Perchè abbiamo presentato l'emendamento? Non abbiamo presentato l'emendamento soltanto per la questione di centro o di località. Il testo della Commissione potrebbe far ritenere che automaticamente, se dati dipartimenti non funzionano nello stesso centro, questi diventino università. Secondo me, è questo il primo punto da chiarire. Nella norma transitoria si dice che si dovrà addivenire a una decisione di questo genere perchè o queste organizzazioni decentrate vengono riassorbite o dovranno diventare centri universitari; ma se dovranno diventare centri universitari lo dovranno diventare per un atto legislativo non per un atto amministrativo. Ecco allora la ragione

dell'emendamento: da un lato chiarire la questione di centro o località; e da questo punto di vista l'emendamento può essere considerato come un atto stimolatore. L'altra questione però è che, a un certo momento, non si addivenga alla formazione immediata *sic et simpliciter* di università, per il fatto che esistono dipartimenti staccati dalla sede universitaria che li ha alimentati. Questi mi pare che sono i due punti che devono essere definiti. Se io debbo esprimere il mio avviso, ritengo che non si può pensare alla trasformazione di organismi decentrati in organismi universitari se non attraverso un atto legislativo perchè si tratta di una nuova università. E su questo mi pare vi dovrebbe essere un chiarimento esplicito. Per quanto riguarda invece il fatto dell'unità della sede, credo che non dobbiamo pensare solo ad una dimensione comunale, perchè può darsi benissimo che alcune dislocazioni dipartimentali avvengano a cavallo di due comuni. Ma è corretto, perciò, parlare di « centro »? È sbagliato usare l'espressione « località »? Parliamone, discutiamone, vediamo se ve n'è un'altra. Non v'è dubbio che la parola località superi alcune restrizioni derivanti, a mio avviso, dalla parola centro. E poco anche la parola località? Può darsi. Certo con questa parola non si risolve il problema di Portici...

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Facciamo l'esempio che ha fatto il senatore Codignola, riguardante Reggio e Messina. Lasciamo stare adesso l'origine della facoltà di architettura, su cui posso condividere alcune perplessità, però Reggio e Messina, addirittura in due regioni diverse, sono a 15 minuti di aliscafo. Perciò immaginare che tra Reggio e Messina, secondo una teoria che Lucio Gambi ha illustrato, possa istituirsi un centro universitario, non è affatto una cosa folle. Ci può essere una interdisciplinarietà e unità dipartimentale tra queste due realtà; eppure si tratta di due regioni diverse! Il problema, secondo me, non è di negare il principio, perchè non c'è dubbio che avendo fissato la struttura dipartimentale e la interdisciplinarietà, dobbiamo tendere a tenere il

più vicino possibile queste strutture; dobbiamo però anche stare attenti a non fissare formule così rigide e minuziose che possano domani impedire la stessa pianificazione territoriale secondo una visione autonoma che le regioni, gli enti locali eccetera possono portare avanti circa la programmazione e la politica del territorio. Secondo me quindi è solo questione di trovare la formula; caso mai accantoniamo questo punto per cinque minuti e troviamo una soluzione.

F O R T U N A T I . La ringrazio dell'interruzione. Però credo che non possiamo solo ragionare in termini di rapidità di collegamento, perchè da questo punto di vista il discorso ci porterebbe lontano. Non esiste solo il problema della struttura dipartimentale e interdipartimentale. Una delle ragioni per cui non sono mai voluto venire a Roma come professore è che ad un certo momento, se noi diamo vita a certi tipi di organizzazione, non solo la vita sociale degli studenti, ma la vita sociale dei docenti non esiste più. Questo è il punto da chiarire; potrò essere da questo punto di vista conservatore, ma ritengo che una delle ragioni per cui in anni lontani alcune nostre sedi universitarie hanno rappresentato elementi di avanguardia culturale e scientifica, era proprio data dalla vita collettiva dei docenti e degli studenti. Quando questa viene meno, viene meno l'università... (*Interruzione del senatore Scardaccione*). Il problema che io pongo è un altro. Non parlo di localizzare o meno nel centro; dico che non si può risolvere tutto puramente e semplicemente con contatti telefonici, nè con spostamenti da un dipartimento ad un altro in 15 o 20 minuti. Occorre che vi sia realmente la possibilità della vita di gruppo, quindi di una vita anche interdipartimentale, perchè altrimenti il dipartimento diventa un gruppo chiuso e può generare pericoli ancora più gravi di quelli cui hanno dato vita l'istituto monocattedra e la facoltà.

Qualunque sia la dimensione territoriale dell'università (ho detto per primo che non può essere nè quella comunale, nè quella

del centro, ma che va vista evidentemente regione per regione, probabilmente anche in maniera differenziata), il punto di arrivo, il traguardo è che deve trattarsi veramente di un'unità territoriale in cui sia consentito che si attui una vita di gruppo, una vita sociale degli studenti, dei docenti, dei ricercatori e di tutti coloro che operano nella università. Questo mi pare sia il traguardo a cui dobbiamo arrivare. Credo che questa meditata soluzione sia necessaria e indilazionabile, al punto da costituire uno dei parametri attraverso cui si potrà constatare veramente la capacità e la volontà di dare, anche dal punto di vista fisico, una immagine nuova dell'organizzazione universitaria.

R O S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I . Siamo d'accordo con la proposta dell'onorevole Ministro per quel che riguarda il secondo comma e cioè per una breve sospensione allo scopo di trovare la formulazione che, facendoci uscire dai significati letterali, affronti invece il problema sul terreno dell'unità territoriale, funzionale rispetto ai compiti d'interdisciplinarietà e di coordinamento tra i dipartimenti che la nuova università deve avere.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . L'onorevole Ministro ha proposto di accantonare momentaneamente la discussione sull'articolo 2 e soprattutto sul secondo comma; noi siamo d'accordo sull'accantonamento ma non sulla sospensione poichè riteniamo che si possa continuare la discussione sugli altri articoli. Siamo d'accordo anche con quanto è stato detto dall'onorevole Codignola e cioè che vi è una connessione tra questo articolo e l'articolo 59 riguardante le università esistenti, per cui l'attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 deve tenere presente quanto si dice nel predetto articolo 59. Lo stesso senatore Codignola ha riconosciuto la necessità che si riveda anche l'ar-

ticolo 59 e si trovi una formula che possa meglio far fronte ai problemi che si pongono per le università già esistenti con facoltà decentrate. Quindi l'accantonamento ha il suo significato e la sua necessità in quanto devono essere esaminati ambedue gli articoli per trovare delle soluzioni soddisfacenti sia ai fini delle università da istituire sia delle vecchie università che debbono adeguarsi all'ordinamento previsto dalla presente legge.

Pertanto il nostro Gruppo, come dicevo, è favorevole ad un momentaneo accantonamento dell'articolo 2, ma ritiene che sia opportuno continuare la discussione mentre si provvede ad approfondire l'argomento contemplato dal predetto articolo.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B E R G A M A S C O . Desidero solo dichiarare che ci associamo alle parole dette dal senatore Carraro, nell'ultima parte del suo intervento e a quelle dette dal senatore Spigaroli anche perchè gli emendamenti 2.4/1 e 2.4/2 evidentemente pregiudicano ed anzi precludono altri nostri emendamenti che riguardano la questione del valore legale dei titoli di studio. Possono esserci delle divergenze su questo argomento ma comunque esso è della massima importanza e merita perciò di essere trattato a fondo nè può essere risolto in via incidentale. Quindi chiedo di continuare la discussione, accantonando l'esame dell'articolo 2.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Mi pare che ci siano state due diverse richieste: da una parte si parla di accantonamento dell'articolo 2, e a questa proposta il mio Gruppo è contrario, dall'altra si parla di momentanea sospensione per trovare un accordo su un subemendamento ed a questa proposta siamo favorevoli.

Deve essere, quindi, chiaro l'atteggiamento del nostro Gruppo: non intendiamo accantonare, per quanto ci riguarda, una decisione che riteniamo fondamentale per la struttura di questa legge.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Vorrei dire che veramente non riesco a capire questa discussione così sottile su accantonamento e sospensione. Me lo perdonerete. Siamo tutti preoccupati, io credo, di fare, con la dovuta serietà ed approfondimento, ma anche con il massimo di rapidità, questo lavoro per l'approvazione della legge; ora, sia che sospendiamo per cinque minuti, sia che accantoniamo, che cosa vuol dire? Tutto ciò significa che ci sforziamo in una sede ufficiosa di ricercare una formulazione che consenta di raccogliere lo spirito dell'emendamento, perchè sullo spirito non mi sembra che vi siano contrasti, ma in una lettera che non crei problemi per il futuro. Pertanto non vedo la contraddizione; credo anzi che la formula dell'accantonamento, che è la stessa cosa nella sostanza, sia migliore perchè intanto il Senato continua a lavorare sull'articolo 3 e, secondo me, forse anche sul primo comma dell'articolo 2 sul quale non credo vi siano problemi andando così avanti nella discussione; contemporaneamente si cerca di trovare una formula che, appena sbloccata la situazione, possiamo qui riportare e chiudere il discorso.

Vorrei pregare il senatore Codignola di non vedere un'alternativa fra questi due momenti che sono la stessa cosa, perchè rappresentano la ricerca di una formula comune fatta senza necessità di sospendere per continuare ad andare avanti.

F O R T U N A T I . Sul primo o sul secondo comma?

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Accantoniamo il secondo e intanto il relatore ed i senatori potrebbero vedere di trovare un accordo.

S P I G A R O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I . Possiamo senz'altro accettare la proposta del Ministro di accantonare soltanto il secondo comma dell'articolo 2.

B E R T O L A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore.* Signor Presidente, desidero dichiarare che prima di quest'ultima discussione, dopo che io avevo presentato la proposta di emendamento al primo comma con le modifiche che io stesso ho esposto, mi era venuto uno scrupolo e precisamente che l'approvazione di questo primo comma, così come io l'avevo formulato — e non avevo nessun motivo per modificare tale proposta — precludesse la discussione sul tema del valore legale del titolo di studio. Desideravo dichiararle — e lo faccio ora — che se l'approvazione del primo comma non preclude a giudizio della Presidenza — perchè penso che spetti a lei, signor Presidente, questo giudizio — la discussione del comma che riguarda il valore legale del titolo di studio, nulla osta che venga approvato subito il primo comma; se invece la precludesse, per correttezza allora io per primo debbo chiederle di portarla a dopo la discussione sul valore legale. Ritengo che su questo argomento il giudizio ultimo spetti alla Presidenza.

Sul secondo comma, se ci si limitasse alla approvazione del testo proposto dalla Commissione, nulla osta, il relatore d'accordo, sul testo della Commissione. Se invece si desidera mettere all'approvazione l'emendamento proposto dai colleghi comunisti, allora io desidero dire...

P E R N A . È un emendamento aggiuntivo, quindi la valutazione di un eventuale nuovo testo non pregiudica la parte già proposta dalla Commissione.

B E R T O L A , *relatore.* Allora, considerandolo puramente aggiuntivo per quelle



parti che si possono considerare aggiuntive, vorrei pregare i colleghi comunisti di tenerlo in sospeso riservandosi di ripresentarlo. Il problema, infatti, è molto complesso e delicato. Senza fare una lunga discussione, vorrei dire che esiste una situazione di fatto, buona o cattiva che sia, che non possiamo cancellare con un colpo di penna ed esiste una situazione futura. Non dimentichiamo poi che quando parliamo di dipartimenti c'è una situazione di fatto, ma i dipartimenti non esistono, dovranno nascere. Quindi, ripeto, il problema è estremamente difficile.

Pertanto se la Presidenza considera preclusivo il primo comma rispetto all'argomento del valore legale sono io stesso che chiedo a lei, onorevole Presidente, di trasferire la discussione di questo primo comma dopo la discussione dell'argomento suddetto. E ritengo di dover fare questa richiesta per correttezza politica.

Per quanto riguarda il secondo comma, se ci fermiamo al testo della Commissione, nulla osta, ma se vogliamo apportare delle modifiche sono d'accordo per rimandare la discussione. Comunque, onorevoli colleghi, non illudiamoci: non si tratta di un argomento che si possa risolvere in cinque minuti, il problema è molto delicato. Su questo punto sono d'accordo con il Ministro: rimandare non significa rimandare *sine die*. Durante le discussioni, come si suol dire, informali cercheremo di chiarire i vari punti e di trovare una soluzione evitando di far perdere tempo all'Assemblea e procedendo nella discussione.

Questa è la mia semplice proposta ai fini dell'economia dei nostri lavori.

P R E S I D E N T E . Confermo come indubbio che l'approvazione degli emendamenti 2.4/1 e 2.4/2 al primo comma dell'articolo 2 comporterebbe la preclusione degli emendamenti all'articolo 15 che prevedono l'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . A mio avviso, il primo comma dell'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione è uguale, dal punto di vista giuridico, agli emendamenti in esame. Allora bisognava che la Presidenza dicesse subito tutto questo. Infatti si parla di una università libera, pareggiata e riconosciuta.

P R E S I D E N T E . Questo non c'entra: è sul valore dei titoli che la questione è controversa.

F O R T U N A T I . Ma tutte le università oggi rilasciano titoli aventi valore legale. Quindi è inutile che adesso facciamo questa scaramuccia. Gli emendamenti costituivano un chiarimento formale ma la portata giuridica è la stessa. Quindi i colleghi che avevano presentato degli emendamenti per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio dovevano parlare subito contro il testo della Commissione e non adesso contro gli emendamenti.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, qualora il Gruppo liberale intendesse la richiesta di accantonamento dell'esame dell'articolo 2 come richiesta di sospensiva della questione concernente la definizione del valore dei titoli di studio rilasciati dall'università, noi saremmo nettamente contrari poichè si tratta di un importante problema politico. Inoltre ai sensi del Regolamento, una richiesta di sospensiva, dopo l'inizio dell'esame di un articolo, deve essere appoggiata da dieci senatori.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Io non avevo chiesto la sospensiva. Io avevo chiesto l'accantonamento dell'esame dell'articolo 2. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Comunque, qualora non si accetti la richiesta di accan-

tonamento, è giusto che si inizi subito la discussione sul valore legale dei titoli di studio e sugli emendamenti che ne chiedono l'abolizione, perchè non si può mettere da parte questa importante questione. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, confermo la mia proposta di accantonare l'esame del secondo comma dell'articolo 2. Circa la proposta del senatore Bergamasco di anticipare la discussione sull'emendamento relativo all'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari, credo che il problema debba essere valutato dalla Presidenza perchè, o esiste l'interdipendenza per cui votando in un modo o nell'altro l'emendamento 2.4/1 che è stato presentato al primo comma dell'articolo 1 si pregiudica la questione del valore legale dei titoli, e allora mi pare che sia giusta la richiesta del senatore Bergamasco di avere la possibilità di discutere ora tale questione, o, invece, questo pregiudizio non c'è necessariamente, e allora il discorso si può rinviare.

P R E S I D E N T E . La Presidenza crede opportuno che l'esame dell'articolo 2 sia ripreso nella seduta pomeridiana. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

M O R L I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O R L I N O . Desidero far presente alla considerazione dell'onorevole Presidente e degli onorevoli colleghi, avendo tutti come obiettivo quello di realizzare un rapido iter di questa legge, l'opportunità di metterci d'accordo su una questione di merito sulla quale è possibile raggiungere l'accordo. Cioè alcune questioni che hanno avuto nella legge una loro precisa collocazione (altrimenti bisognerebbe scrivere le leggi in maniera diversa da come vengono scritte) acquistano

rilievo nella sede propria nella quale vengono discusse. Gli argomenti precedenti che toccano il principio essenziale non precludono la discussione del principio vero e proprio dell'articolo che specificamente lo tratta. Altrimenti non dovremmo mai più scrivere leggi aventi una architettura sistematica ma dovremmo scrivere leggi secondo le esigenze del procedimento parlamentare.

Ora, ai fini di far proseguire la discussione, per l'articolo 2 è nata l'esigenza dell'accantonamento per la questione sorta in ordine all'emendamento aggiuntivo che è stato proposto; l'accantoniamo sperando di approvarlo entro questa sera. Procediamo però per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4 e l'articolo 5 e così via, in quanto se l'articolo proprio che tratta il principio del valore legale del titolo di studio è il 15, quando arriveremo a tale articolo faremo questo tipo di discussione, ritenendo non pregiudicata la norma principale di cui le altre sono solo dei corollari fino a che non è stata votata esplicitamente.

Questo significa utilizzare costruttivamente le sedute a nostra disposizione, da noi tutti giudicate poche per la comune volontà di far procedere questa legge. Questa è la preghiera che mi permetto di sottoporre alla Presidenza.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Non vorrei che nel pomeriggio di oggi si dovesse ricominciare da capo. La proposta del senatore Morlino, se non sbaglio, suggerisce che nel pomeriggio si discuta l'articolo 2 e che, anche se questo articolo che riguarda le università statali e libere verrà approvato, ciò non costituirà pregiudizio per la discussione dell'emendamento presentato dai liberali all'articolo 15. Infatti prima si era detto che questo costituiva pregiudizio e perciò vorrei che nel pomeriggio si discutesse l'articolo 2 senza fare l'abbinamento con l'articolo 15.

P R E S I D E N T E . Rimaniamo allora intesi che la discussione dell'articolo 2 verrà ripresa nella seduta pomeridiana.

Passiamo ora all'articolo 3. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 3.

(Nuove università)

La legge istitutiva di una nuova università determina, in conformità col programma quinquennale di cui all'articolo 50, i corsi di laurea e di diploma nonchè i dipartimenti di cui dovrà essere costituito l'ateneo, oltre che i relativi organici del personale, docente e non docente.

La legge stessa prevede, per ciascuna università di nuova istituzione, almeno cinque corsi di laurea ed un numero di dipartimenti adeguato alle esigenze didattiche e scientifiche dell'ateneo.

Per ogni università da istituire, il Consiglio nazionale universitario designa, tenuto conto del tipo dei dipartimenti previsti, una commissione di cinque membri che provvede agli adempimenti necessari ed alla copertura dei posti in organico del personale, docente e non docente.

Detta commissione dura in carica due anni; scaduto tale termine, qualora gli organi dell'ateneo non siano ancora formati, agli adempimenti mancanti procede il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

L I M O N I , *Segretario:*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le nuove università sono istituite o riconosciute con la legge del programma quinquennale prevista dall'articolo 50. La stessa legge determina i corsi di laurea, comunque non inferiori a cinque, e i corsi di diploma di ciascuna università. Il Consiglio nazionale universitario indica quali dipartimenti debbano venire conseguentemente istituiti, fra quelli tipici da esso fissati.

Per ogni università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale universitario e sentiti la regione e il comune interessati, nonchè, per le università libere, d'intesa con gli enti promotori, è nominato un comitato tecnico-amministrativo di cinque membri per le attività di prima istituzione e di insediamento territoriale.

Per ogni dipartimento, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, sentito il rispettivo comitato tecnico di settore, è nominato un comitato ordinatore di tre membri, che ha il compito di provvedere, secondo le modalità previste dalla presente legge, agli adempimenti necessari alla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente, e all'inizio dell'attività didattica, che avrà inizio comunque non prima di sei mesi dalla nomina dei comitati.

In via transitoria, i membri del comitato tecnico-amministrativo congiuntamente a quelli dei comitati ordinatori di dipartimento esercitano tutte le funzioni del consiglio di ateneo; il consiglio di ateneo elegge nel suo seno la giunta. Ai membri del comitato tecnico-amministrativo compete una indennità; i membri dei comitati ordinatori di dipartimento possono usufruire di comando, o essere esonerati, anche in parte, dai loro compiti di insegnamento.

Il consiglio di ateneo, così costituito in via transitoria, delibera uno statuto provvisorio. Il consiglio di ateneo, una volta costituito a norma dell'articolo 41, delibera lo statuto definitivo, secondo le modalità dell'articolo 4.

Il personale docente chiamato a far parte di un dipartimento nella nuova università diviene di diritto membro del rispettivo comitato ordinatore. Il comitato ordinatore decade dopo che siano state effettuate le prime tre chiamate.

I comitati di cui al terzo comma decadono comunque al termine di due anni dalla nomina, e il Ministro della pubblica istruzione provvede agli adempimenti mancanti su proposta del Consiglio nazionale universi-

tario, che si avvale dei comitati tecnici di settore competenti.

Entro tre anni dalla nomina, il comitato tecnico-amministrativo decade ed entrano in funzione gli organi di governo ordinari ».

3. 5

BERTOLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le nuove università sono istituite con legge.

Nella istituzione di nuove università si dovrà provvedere anche per le regioni che ne sono sprovviste.

Il numero degli studenti per ogni università non dovrà essere superiore a 15.000.

La legge che istituisce una nuova università stabilisce le lauree che questa è abilitata a conferire e i dipartimenti nei quali essa è inizialmente articolata, fissandoli in modo che sia prevista la più ampia collaborazione scientifica e didattica tra settori diversi. La legge indica anche gli organici iniziali del personale docente e non docente, i finanziamenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nonché quelli per la creazione di impianti che agevolino la presenza residenziale degli studenti e di attrezzature per le attività politiche, culturali, ricreative degli studenti e del personale docente e non docente.

Alla prima organizzazione delle nuove università provvede un comitato ordinatore articolato a seconda dei dipartimenti di cui è prevista la istituzione. Il comitato ordinatore è composto da tre membri eletti dal CNU e da tre membri eletti dal Consiglio regionale; esso si avvale della collaborazione di tre membri dirigenti di ogni settore di insegnamento e di ricerca del quale è prevista la istituzione.

Alla prima organizzazione della nuova università il Comitato ordinatore deve provvedere entro due anni.

Il comitato decade qualora non provveda nei termini stabiliti dalla presente legge e viene ricostituito con le stesse modalità ».

3. 4

PELLICANÒ, CUCCU, NALDINI, MASCIALE, ALBARELLO

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

« La legge istitutiva di una nuova università determina, in conformità con il programma quinquennale di cui all'articolo 50, i corsi di laurea e di diploma che deve organizzare, gli insegnamenti fondamentali, propedeutici ed istituzionali che devono essere affidati a docenti di ruolo nonché i dipartimenti di cui l'Ateneo deve essere costituito.

La stessa legge deve determinare gli organici del personale docente e non docente assegnato all'università ».

3. 1

TRABUCCHI

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Con la legge istitutiva devono essere assicurati all'università i fondi necessari perchè essa possa svolgere la sua attività didattica e di ricerca ».

3. 2

TRABUCCHI

*Dopo il secondo comma, inserire i seguenti:*

« Al fine di rendere operanti le norme della presente legge nelle regioni ancora sprovviste di università, se ne autorizza l'istituzione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si farà fronte con gli stanziamenti previsti al titolo XI della presente legge ».

3. 3

SAMMARTINO, COLELLA, PICCOLO, BARGELLINI, DE VITO

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. L'articolo 3, così come è stato formulato dalla Commissione e così come risulterebbe con gli emendamenti presentati dalla stessa maggioranza, non ci convince per alcuni aspetti che cercherò di illustrare.

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue S O T G I U). In primo luogo mi sembra che l'istituzione delle nuove università venga demandata all'approvazione di un programma quinquennale sul quale ancora non ci siamo pronunciati e che ancora non sappiamo come sarà definito dal nostro disegno di legge. Dico questo anche se proprio poco fa è stato affermato che decisioni che dovranno essere assunte nel prosieguo della discussione non precludono che altre se ne assumano in precedenza sia pure ad esse concettualmente collegate.

La mia preoccupazione è perciò solamente politica. Noi ci siamo sforzati — e a questo scopo si sono tenute prima dell'inizio della discussione in aula alcune riunioni non formali — di vedere se alcune delle contrapposizioni che esistono tra maggioranza e minoranza possono trovare un temperamento così da arrivare ad un testo che sia quanto più possibile la risultante di un reale incontro politico. A noi sembra che se noi definiamo, come viene proposto dal testo della Commissione, le questioni che sono state poste dall'articolo 3 più difficilmente potremo riprendere con prospettive di successo quel tentativo di discorso politico che abbiamo fatto nei giorni passati, perchè per alcune questioni che riteniamo importanti se non decisive, si dà, prima ancora che questo tentativo sia stato esperito, una soluzione che ci trova per qualche aspetto profondamente in contrasto. Si tratta, in primo luogo, del modo come viene affrontato il problema del programma quinquennale. Questa questione è per un certo aspetto persino aggravata dall'emendamento che la stessa maggioranza ha presentato all'articolo. Infatti il disegno di legge e ancor più l'emendamento sembrano condizionare la possibilità di approvare un pieno sviluppo universitario e la possibilità quindi di istituire nuove università all'approvazione del piano economico nazionale. Noi non abbiamo alcun dubbio che sia necessaria una programmazione nazionale e non abbiamo nem-

meno alcun dubbio che la programmazione universitaria debba trovare la sua giusta collocazione nell'ambito della programmazione nazionale. Però della programmazione economica nazionale ancora non esiste assolutamente niente. È ancora materia *de iure condendo*. Condizionare l'approvazione del piano universitario all'approvazione del programma economico nazionale risulta perciò troppo impegnativo; una disposizione tale potrebbe precludere la possibilità di un avvio del piano di sviluppo universitario che si realizzi anche prima che il piano economico nazionale possa trovare la sua giusta formulazione. Cioè a noi sembra, in sostanza, che sia sufficiente affermare che le università vanno istituite con legge e che il riferimento vada fatto non al piano economico nazionale quanto invece ad un piano di sviluppo dell'università, il quale d'altra parte non necessariamente deve essere quinquennale. Non si capisce infatti perchè tutti i piani debbano essere quinquennali e perchè non ne possano esistere anche di diversa durata. Quando noi affronteremo il tema della programmazione universitaria vedremo in quella sede in che modo collegare il programma di sviluppo universitario al programma economico nazionale. In questo articolo, che indica i modi per costituire nuove università, a noi sembra sufficiente affermare il principio che le nuove università si costituiscano con una legge che è di approvazione di un piano pluriennale di sviluppo universitario. I problemi del collegamento del piano di sviluppo universitario con il piano economico nazionale si possono affrontare laddove appunto si affronta il problema della formulazione del piano di sviluppo universitario e dei suoi collegamenti con la programmazione nazionale.

Procedere così non ci sembra solo più logico e coerente, ma anche garanzia della possibilità di mettere subito in attuazione, in attesa che il piano economico nazionale si

concretizzi in qualche cosa di preciso, un piano di sviluppo universitario.

La seconda questione, che pongo non dal punto di vista della possibilità di una ulteriore discussione dell'argomento (perchè questo è possibile, come si è detto circa la questione del valore legale dei titoli di studio) ma da un punto di vista politico, è invece largamente preclusiva, per molti aspetti, della possibilità di ricerca di posizioni più ravvicinate: essa si riferisce a ciò che la legge prevede circa i titoli di studio e l'organizzazione didattica, laddove l'articolo 3 del disegno di legge fa specifico riferimento, oltre che ai corsi di laurea, ai diplomi.

Sulla questione del diploma come su quella del dottorato di ricerca, cioè circa i vari livelli dei titoli di studio che l'università è abilitata a rilasciare, abbiamo avuto nei giorni scorsi discussioni aperte, non formali tra varie forze politiche, senza che si giungesse non solo ad un accordo, ma nemmeno alla definizione del problema. Certo, se approveremo questo articolo, e a questa approvazione daremo un certo significato, i margini per un incontro su posizioni più ravvicinate non possono che restringersi. La cosa che mi preoccupa non è che venga meno la possibilità di un avvicinamento su questo argomento, perchè abbiamo già dovuto registrare differenze politiche su una serie di temi. Mi preoccupo invece che man mano che si danno per definite questioni su cui esiste un contrasto, certo diventa molto più difficile la possibilità di un dialogo e anche di un incontro su altre questioni; oggettivamente si realizza un irrigidimento che certo non giova nè alla discussione nè ad una migliore formulazione del disegno di legge.

A mio modesto parere, si potrebbe evitare la possibilità di dare questa materia come definita, perchè basterebbe ad esempio dire nel testo che l'università è abilitata a rilasciare titoli di studio, rinviando ad altro articolo e ad un ulteriore approfondimento la discussione, perchè anche la possibilità di un ulteriore confronto, di un ulteriore tentativo di accorciare distanze per ora notevoli non venga meno così che certe posizioni non si irrigidiscano.

Altra questione che ci lascia estremamente perplessi è quella che viene posta nel secon-

do comma dell'articolo 3. Si dice nel secondo comma dell'articolo, quello cioè che prevede l'istituzione di nuove università, che le nuove università per poter essere istituite debbono poter conferire non meno di cinque corsi di laurea. Debbo dire che francamente questa definizione è difficilmente accettabile perchè cinque corsi di laurea li rilasciano la facoltà di lettere o la facoltà di scienze, il che vuol dire che possiamo correre il rischio di avere un'università con un unico indirizzo culturale: o soltanto umanistico, se vogliamo usare questa terminologia che è un po' superata, o un'università impegnata solo nelle cosiddette scienze della natura. Credo che questo sarebbe un grossissimo errore perchè il nostro sforzo deve essere teso, nella misura quanto più larga possibile, a far sì che i centri universitari siano il luogo di incontro di quelle che vengono chiamate le due culture, soprattutto in un Paese come l'Italia le cui tradizioni, come tutti sanno, sono ancora tradizioni legate un po' a quella retorica che ha caratterizzato per molto tempo la vita culturale del nostro Paese. Sappiamo che le nostre tradizioni spingono più verso lo studio delle cosiddette scienze umane che verso lo studio delle scienze della natura, per cui dobbiamo evitare di correre il rischio che ci siano centri nei quali si impartiscono insegnamenti o si attuino ricerche che vadano soltanto in una direzione che sarebbe poi, generalmente, quella cosiddetta umanistica.

Aggiungerò che in buona parte del Mezzogiorno correremmo il rischio di avere soltanto questo tipo di università, aggravando in questo senso anche sul piano culturale l'arretratezza che oggi caratterizza il Mezzogiorno soprattutto nel piano economico e produttivo.

Pertanto proporrei di trovare una formulazione diversa che ci consenta di superare questo pericolo. Anche per questo aspetto l'articolo 3 del disegno di legge non ci convince e ci auguriamo perciò che almeno una parte degli emendamenti che presenteremo possa essere accolta, in modo che la istituzione delle nuove università sia vista in un quadro più rispondente alle esigenze del Paese.

Se questa parte dell'articolo ci preoccupa notevolmente dal punto di vista cultu-

rale, la parte successiva desta in noi delle preoccupazioni dal punto di vista della democrazia interna della struttura universitaria e poichè la struttura democratica si riflette anche sul piano della cultura, anche per questo aspetto dobbiamo esporre le nostre perplessità e il nostro dissenso. Siamo nettamente contrari al modo di concepire i comitati ordinatori delle nuove università. Si tratta senza dubbio di un grosso problema: secondo la formulazione contenuta negli ultimi due commi dell'articolo 3, praticamente non c'è alcuna differenza tra il modo in cui si procede oggi e quello in cui si procederebbe per l'avvenire. O forse una differenza c'è e cioè che il consiglio nazionale universitario designa cinque membri, e quindi non è più il Ministro a designarli, ed inoltre che i membri non sono tre, bensì cinque; il potere però praticamente di dar vita alla nuova università in sostanza poi è lasciato nelle mani di cinque persone. Come oggi tutto il potere è affidato nelle mani di tre persone nominate dal Ministro, domani tutto il potere di dar vita alla nuova università è invece affidato a cinque persone non più nominate dal Ministro, ma dal consiglio nazionale universitario: si può dire che le cose cambino, come cambierebbero invece se il comitato ordinatore fosse espressione democratica e cioè eletto?

Che cosa non ci dà garanzia? Dar vita ad una nuova università significa affrontare una serie molteplice di problemi estremamente complessi ed importanti; una serie di problemi nei quali le questioni del potere accademico e perciò della democrazia e degli indirizzi culturali acquistano un peso estremamente rilevante: il problema intanto della costituzione degli organici che è di importanza fondamentale; il problema della chiamata di coloro che debbono ricoprire i posti in organico; anche questo problema è di un peso estremamente notevole perchè dai docenti che vengono chiamati dipende in larga misura lo sviluppo culturale dell'università stessa, l'indirizzo culturale che avrà l'università, il terreno sul quale intenderà porsi dal punto di vista dell'insegnamento e della ricerca.

È possibile che noi affidiamo tutto questo a cinque persone, che debbono solo ri-

spondere ad un organo burocratico? Noi sappiamo, per l'esperienza che abbiamo, che cosa hanno fatto non cinque, ma tre persone, non nominate dal consiglio nazionale universitario, ma nominate dal Ministro — il che come si è detto non cambia le cose — tutte le volte che sono stati costituiti i comitati tecnici per l'istituzione di nuove università.

Certo, l'emendamento che è stato presentato dalla maggioranza introduce alcuni miglioramenti al testo della Commissione; il che vuol dire che la stessa maggioranza si è resa conto di come questo dispositivo sia anacronistico e anche non democratico e perciò non accettabile. Un dispositivo che meglio si inquadra nell'università di tipo tradizionale, quell'università che abbiamo avuto fino ad oggi, ma che non è adeguato alla università che invece si vuol creare. Secondo me anche per questo emendamento deve essere fatta un'osservazione che è di carattere politico generale e che si colloca nel quadro di quel discorso che siamo venuti facendo. Qui, ad esempio, si dà per scontata una certa definizione del consiglio nazionale universitario; ora tra i punti che noi avevamo in discussione c'è anche quello che riguarda il consiglio nazionale universitario, sia per quanto si riferisce alle sue competenze, sia per quanto si riferisce alla sua composizione. Qui si dà per scontata una certa composizione, una certa strutturazione che tra l'altro è molto macchinosa come vedremo al momento in cui ne discuteremo in modo specifico. Per me non è grave che la maggioranza decida di considerare il consiglio nazionale universitario in questo modo: quello che mi permetto di considerare più grave è che decida in questo modo senza che prima vi sia stato quel confronto tra posizioni diverse che si era detto di volere nel momento in cui sono iniziati quei colloqui informali dei quali abbiamo già parlato. In sostanza, cioè, la maggioranza arriva a questa definizione senza che le diverse posizioni siano state compiutamente chiarite.

Questa era l'osservazione di carattere politico. A questa ne vorrei aggiungere altre due. La prima per sottolineare che è positivo il fatto che, con l'emendamento presentato dal collega Bertola, le regioni siano chiamate ad

esprimere un loro parere. È importante cioè che per il fatto che l'università si colloca in una realtà regionale sia sentito il parere della regione e del comune interessato. Questa disposizione, assai più ampia nel nostro emendamento, introduce sia pure parzialmente un elemento non solo di maggiore democraticità, ma anche di maggiore collegamento con la realtà nella quale l'università dovrà poi svilupparsi.

Eguale positivo, anche se non sufficiente, è il fatto che abbastanza rapidamente il potere costituente — si può usare questa espressione che può sembrare eccessiva — viene progressivamente allargato. Anche per questo aspetto a me sembra che l'emendamento rappresenti un passo avanti anche se non decisivo rispetto al testo governativo.

Desidero infine osservare che mi sembra negativo il fatto che l'articolo dia la strutturazione di regolamento universitario anziché di legge di riforma, poichè entra in una casistica minuta e probabilmente nemmeno necessaria.

Da qui il suggerimento, che naturalmente è contenuto negli emendamenti che presenteremo, in primo luogo di dare al comitato ordinatore una struttura più democratica, rendendolo compiutamente elettivo, così da eliminare ogni possibilità di sottogoverno e che si formuli un testo che elimini il sospetto di avere un regolamento anziché una legge.

Queste, signor Presidente, le osservazioni che desideravo fare sull'articolo 3. Grazie.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Il testo dell'articolo 3 come ci è pervenuto dalla Commissione è sicuramente carente, poichè tutta la questione relativa ai cosiddetti comitati tecnici o ordinatori non può essere risolta con la normativa un po' troppo spiccia che appunto quest'articolo prevede.

A proposito delle osservazioni fatte un momento fa dal collega Sotgiu, circa la natura troppo minutamente regolamentare delle proposte alternative che sono state presentate, devo dire che purtroppo si tratta di

materia così delicata e le cui implicanze, considerando anche la passata esperienza, sono così serie che francamente mi preoccuperei meno di un eccesso di normativa che di un difetto.

Gli onorevoli colleghi sono certamente a conoscenza che, attraverso la procedura diretta ad istituire nuove università, si determina di fatto l'orientamento futuro di queste università, e quindi i risultati politici, culturali e di ricerca che possono derivarne sono abbastanza cospicui. Io credo che qualunque cosa facciamo, comunque pensiamo di modificare il testo della Commissione, un'affermazione debba essere assolutamente necessaria, quella della necessità di agganciarsi all'articolo 50 sulla programmazione quinquennale universitaria.

Devo dire che mi ha destato stupore l'affermazione poc'anzi fatta dal collega Sotgiu circa l'inopportunità di questo aggancio.

Che la programmazione funzioni male o non funzioni, che la programmazione universitaria debba, sia pure nell'ambito della programmazione economica generale, avere una sua propria autonomia, questi sono ragionamenti certamente validi ma che hanno ben poco a che vedere col problema che ci sta di fronte. Che noi affermiamo nell'articolo 3 che alle nuove istituzioni si procede per legge è certamente un'affermazione necessaria, perchè altrimenti si potrebbe procedere per decreto, come effettivamente oggi avviene; è quindi una garanzia che il Parlamento si prende per evitare che si continui in un sistema che ha dato risultati così negativi. Ma che si voglia, affermando questo, sostituire un testo, a mio giudizio molto più avanzato, quale quello proposto dal relatore, che rimanda la decisione globale della programmazione territoriale al momento del programma economico nazionale e, all'interno di esso, del programma di sviluppo universitario, di cui si parla all'articolo 50, questo per me è incomprensibile.

È ovvio — e non sfugge a nessuno — che il Parlamento ha il diritto e il dovere, quando voglia, di integrare il piano economico nazionale e quindi il piano di sviluppo universitario con leggi specifiche. Chi potrebbe togliere al Parlamento questo diritto? Ma



una cosa è un'affermazione verbale di tipo programmatico e altra cosa è la presenza di quest'affermazione nel testo della legge dato che i futuri presentatori di leggi speciali potranno essere disincentivati dal fatto stesso che la legge esprime una direttiva programmatica.

Credo, onorevoli senatori, che abbiamo tutti una certa esperienza proveniente — diciamo così — dal nostro mestiere e che sia abbastanza difficile, se non impossibile, per un deputato o un senatore, respingere una richiesta di istituzione di sedi universitarie nel proprio collegio. E chi ha il coraggio di farlo trova chi tale coraggio non ha, sicchè si determina quella spirale della concorrenza politica che è uno dei maggiori pericoli che dobbiamo combattere.

Il nostro Gruppo è certamente contrario a iniziative di questo tipo; tuttavia non siamo riusciti ad evitare che nell'altro ramo del Parlamento vi fosse una proposta firmata anche da membri del nostro Gruppo per l'istituzione di un'università che abbiamo sempre osteggiata. Credo quindi che a questa pressione possa costituire un notevole ostacolo il fatto che un principio generale di programmazione venga acquisito dalla legge istituzionale dell'università.

Non riuscirei altrimenti a comprendere perchè si parli di programmazione ad ogni piè sospinto. Ci si riempie la bocca di questa parola ed ogni volta che ci si sforza di stabilire un principio che per lo meno costituisca una direttiva di marcia (non dico che sia un principio che evita tutti i guai ma certamente li ostacola) si trova il modo di dire che non è il caso di attuarlo.

Credo dunque che dobbiamo ringraziare il relatore per averci fatto una proposta, che del resto è condivisa dai Gruppi della maggioranza e che pensavo fosse condivisa da tutti i Gruppi della sinistra, in quanto diretta a stabilire il principio della programmazione territoriale dell'università come principio direttivo di questa legge, fermo restando (ed è inutile dirlo perchè sarebbe addirittura un'affermazione vuota di senso) che l'iniziativa legislativa può sempre manifestarsi per singole università.

La seconda questione riguardante l'articolo 3 è quella del modo con cui si articola

la legge istitutiva. L'articolo 3 dice: « La legge istitutiva di una nuova università determina, in conformità col programma quinquennale di cui all'articolo 50, i corsi di laurea e di diploma nonchè i dipartimenti di cui dovrà essere costituito l'ateneo, oltre che i relativi organici... ». Ora qui ci sono molte questioni insieme, che converrà districare rapidamente. Corsi di laurea e di diploma: il Gruppo comunista è notoriamente avverso al rilascio di titoli diversi dalla laurea o per lo meno, in una più recente formulazione, dice: si tratta di un problema che conviene per il momento accantonare; può darsi che ci si persuada dell'opportunità di farlo, ma per il momento noi siamo fermi all'unicità del titolo. Il nostro Gruppo è persuaso che non soltanto per quanto riguarda il dottorato di ricerca, ma anche per quanto riguarda i diplomi sia un non senso, in una università nuova, impedire una articolazione vivace dei titoli che è propria di tutte le grandi università moderne, siano del mondo sovietico, siano del mondo occidentale. Sta di fatto che tutte le università meglio funzionanti, quelle che hanno fatto uno sforzo per accentrare dentro l'università la formazione culturale e professionale, si sono fatte carico di una realtà sociale estremamente articolata che esige che l'università si adegui in qualche modo a questa realtà e quindi sia in grado di proporre diversi tipi di titoli.

Francamente non vedo quale sia la coerenza tra l'esigenza che sentiamo in molti — e certamente si sente da tutta la sinistra — di una rapida unificazione dei canali formativi a livello secondario e l'insistenza contro lo spostamento dell'abilitazione professionale — perchè di questo si tratta — a livello universitario, con quel taglio critico-culturale che è proprio dell'università. È evidente che, come quando con la legge n. 910, eliminando la discriminazione degli accessi alla scuola superiore, con ciò stesso abbiamo dato una spinta verso l'unificazione della scuola secondaria e l'abolizione del suo carattere abilitante, altrettanto, quando avremo stabilito che all'interno dell'università potremo assicurare la completezza professionale a coloro che provengono da una formazione unitaria a livello secondario, avremo sollecito

tato la riforma che ci sta a cuore della scuola secondaria.

Tuttavia poichè il problema dei diplomi e delle lauree non si risolve qui, ma in un altro articolo, potremmo per ora ricorrere alla formula che mi pare di aver visto in un emendamento comunista, secondo cui la legge stabilisce i titoli che vengono rilasciati dalla nuova università. In questo senso quindi la preoccupazione che si voglia anticipare qui una discussione di fondo come quella del rapporto tra diploma e laurea, potrebbe essere superata accogliendo questa formula, che non dice nulla che possa in qualche modo pregiudicare la decisione finale.

Dove invece mi pare che dobbiamo modificare l'articolo 3 — e in questo senso la proposta del relatore modifica, mentre da parte comunista si ripropone l'articolo 3 originario — è laddove si prevede l'istituzione dei dipartimenti per legge. Non vi nascondiamo che siamo stati in dubbio su questa questione per molto tempo, ma abbiamo superato le nostre perplessità allorchè è caduta — o per lo meno ci proponiamo di far cadere, perchè questo mi pare sia l'orientamento generale dell'Assemblea — la distinzione tra consiglio di corso di laurea e dipartimento. È evidente che, ove la legge stabilisca quali sono i titoli che devono essere rilasciati, ne consegue inevitabilmente la necessità d'istituzione di quei dipartimenti che si riterranno necessari per rilasciare quei titoli di studio.

Chi deciderà quali sono questi dipartimenti? La legge? Ma, onorevoli colleghi, ci sono qui due grossi quesiti da risolvere: primo, la competenza del legislatore, ovvero se sia mai per definizione il legislatore competente a stabilire qualcosa che investe direttamente la sostanza degli studi. Nego che il legislatore si possa accollare questa competenza che non è sua propria: il legislatore crea istituti, non crea i contenuti culturali degli istituti, perchè questo esce dal suo ambito. Il secondo quesito concerne soprattutto un problema di funzionalità: qualora l'università si componesse di dipartimenti stabiliti per legge, non soltanto attribuiremmo al potere legislativo una competenza scientifica che non gli compete, ma quel che è peggio verremmo a colpire al suo

centro — e ve lo dice persona che non ha una tenerezza particolare per l'autonomia in astratto dell'università — la concreta autonomia universitaria. Che cosa infatti accadrebbe? Accadrebbe che un'università è bloccata da una legge istitutiva che stabilisce per quattro dipartimenti; sicchè, se lo sviluppo degli studi (che può anche verificarsi rapidamente) determina la necessità di un nuovo dipartimento, questa università dovrebbe attendere una nuova legge. Per anni, onorevoli colleghi, abbiamo protestato contro la lunghezza dell'iter attuale attraverso il quale è necessario passare per ottenere una modifica statutaria. Abbiamo ripetutamente sottolineato (e credo che non siamo stati i soli) che era impossibile ed è impossibile per l'università vivere e sviluppare la sua vita culturale se per ogni piccola modifica del suo statuto deve ricorrere a un procedimento di carattere amministrativo molto complicato; e ora addirittura vogliamo arrivare ad un procedimento legislativo la cui lunghezza ben conosciamo, quando invece il problema può essere riportato all'organo coordinatore dell'autonomia che è il CNU! Si deve piuttosto richiedere, come credo ci troviamo ormai d'accordo tutti, una tipologia dei dipartimenti stabilita dal CNU e la possibilità che eccezionalmente un dipartimento atipico possa essere istituito dall'università su conforme parere dello stesso CNU. Quindi mi pare che noi non possiamo esimerci dalla necessità che la legge precisi i corsi di laurea o di diploma, o se vogliamo dire più semplicemente i titoli che è autorizzata a rilasciare, mentre occorre assolutamente sganciare l'istituzione dei dipartimenti dal momento legislativo pur senza attribuirle all'arbitrio di ogni nuova sede universitaria, e rimandando il tutto al consiglio nazionale universitario, che è l'unico organo competente a giudicare dei contenuti e che, essendo tenuto dalla legge a stabilire la tipologia dei dipartimenti, è anche in grado di non accettare dipartimenti privi di adeguate garanzie. Su questo punto quindi mi pare che non si possa dubitare dell'opportunità di modificare e meglio precisare l'articolo 3.

Vi è poi qualche altro problema. Va affrontata meglio l'intricata matassa dei

comitati tecnici. Alcune delle osservazioni che sono state qui fatte meritano attenzione. E invece fuori luogo in questa sede stabilire quale debba essere il numero minimo degli studenti, ovvero che nuove università debbano essere senz'altro create nelle regioni che ne sono sprovviste. Su quest'ultimo punto, onorevoli colleghi, permettete ad un parlamentare ormai anziano di ricordare quante volte nelle leggi abbiamo scritto che le regioni che ne sono sprovviste devono avere l'università. Che cosa serve ribadire queste affermazioni quando abbiamo visto che l'unica università prevista per una regione che ne era priva, la Calabria, dopo una legge che ci è costata molto lavoro e con un investimento notevole di danaro dello Stato, è stata bloccata per tre anni?

Onorevoli colleghi, quali sono del resto queste regioni? Con una modifica costituzionale abbiamo istituito la regione del Molise; abbiamo un'altra piccola regione che è la Basilicata; abbiamo la Valle d'Aosta. Sono queste, se non me ne sfuggono altre, le regioni prive di università.

FORTUNATI. C'è l'Abruzzo!

CODIGNOLA. L'Abruzzo ha più di una università...

FORTUNATI. Ma non sono statali!

CODIGNOLA. Siamo d'accordo, ma qui non si parla di università statali, ma di nuove università; comunque quelle abruzzesi sono università riconosciute e si apprestano a diventare statali, non sappiamo bene in quale modo! Avremo modo di riparlarne.

Bene, onorevoli colleghi, non voglio essere impiccato in effigie nè ad Aosta, nè a Campobasso, nè a Matera, però vi domando se sia serio che nel momento in cui parliamo di programmazione territoriale noi ci impegniamo a costituire queste tre università quando la crisi delle università di Roma, Napoli e Bari è giunta al punto di drammaticità a tutti noto. Onorevoli colleghi, vogliamo smetterla di farci promesse che sappiamo non saranno mantenute? Vogliamo dire pane al pa-

ne e vino al vino? Qui dobbiamo dare la precedenza alle università che scoppiano, dovunque esse siano; ed io che sono di Firenze vi dico che nè lì nè ad Arezzo nè a Siena nè a Pisa in questo momento c'è bisogno di sdoppiare la università; si può benissimo aspettare. Ma bisogna provvedere subito, (e non so per quale ragione non si vada avanti con la leggina relativa a Tor Vergata), come scelta politica per le università sovraffollate, perchè l'università di Roma è un fatto politico prima che culturale, è il centro del risorgente fascismo, e una delle motivazioni è la sua incapacità di funzionare. Dobbiamo quindi prima di tutto rispettare queste priorità; evitiamo nuovi errori in questo campo. Se crediamo (certo, possiamo non crederci, ma mi pare che istituzionalmente le forze di sinistra debbano crederci) alla programmazione e ai suoi organi, lasciamo a loro stabilire le precedenze più giuste, non in base al luogo di nascita o di abitazione degli uomini che dirigono lo Stato in un certo momento. Questo è un dato che esula dalla sovranità del Parlamento.

Per quanto riguarda il numero, non è certo rispetto alle nuove università che ci dobbiamo porre il problema dei 15.000 o 20.000 studenti. Esiste già una norma nel corpo della legge (la dovremo votare) che stabilisce un limite di 20.000, superato il quale la università si deve sdoppiare. Vogliamo ridurre il limite a 15.000? Questo è un problema finanziario, e lo vedremo; ma perchè dobbiamo parlarne ora, come se attenesse alle nuove università? Questa è una norma generale che investe il modo di concepire l'università nel suo insieme.

La questione dei comitati tecnici può essere invece discussa; si può fare la proposta di costituire un consiglio di ateneo provvisorio, composto dai comitati tecnici di dipartimento, dopo che i dipartimenti sono stati determinati dal CNU (il quale, possedendo anche propri comitati di esperti, è capace di indicare le persone più idonee), e successivamente di integrarlo con quel comitato tecnico-amministrativo che ha fatto la sua apparizione per la prima volta nella legge sull'università calabrese; dato che istituire una nuova università non vuol dire soltanto chiamare dei docenti (che è appunto opera dei

tradizionali comitati tecnici o dei futuri comitati ordinatori di dipartimento) ma vuol dire una serie di iniziative, di investimenti, di programmazione, di sistemazione territoriale sostanzialmente di natura organizzativa, che non possono essere affidate ai comitati ordinatori. Quindi, se vogliamo, possiamo rivedere l'argomento; se il numero delle persone è insufficiente possiamo aumentarlo. Quello che a me interessa è che le persone che fanno parte di questi organi siano, per così dire, a tempo pieno, cioè facciano solo questo e non si limitino ad intralazzi di natura accademica come è successo troppo spesso finora per i comitati tecnici; che vadano sul posto, lavorino ed entro i termini di legge che avremo fissato (proponiamo in due anni) decadano, dopodichè se non hanno compiuto la loro opera sarà il CNU ad intervenire.

Si può certo pensare alla possibilità o all'opportunità che questi comitati tecnici siano elettivi. Si tratta di una questione ancora *sub iudice*, per così dire, ancora da discutere. Da un punto di vista astrattamente democratico sarebbe certo preferibile; comunque dobbiamo riconoscere che questo comporta dei tempi e — scusatemi, non vorrei apparire blasfemo — anche qualche pericolo. Spero infatti, mi auguro anzi, che la nuova università sia democratica; non ne sono sicuro, ma la vecchia certamente non lo è anche se usa le elezioni. D'altra parte credo che tutti sappiamo che non basta disporre di una struttura elettorale per dichiarare democratico un sistema.

Quindi io sarei un po' guardingo a questo riguardo. Tuttavia siamo disponibili, se vi fosse una maggioranza dell'Assemblea che pensa sia preferibile fare dei comitati tecnici elettivi, portandone da tre a cinque i componenti, per una soluzione del genere. Evidentemente allora bisognerà farlo attraverso i dipartimenti affini e quindi attraverso il CNU, per cui sarà necessaria prima la dichiarazione dei dipartimenti tipici che vengono istituiti nella nuova sede, poi andranno indette le elezioni nei dipartimenti corrispondenti, e con questo si farà il comitato tecnico. È un problema su cui consiglieri di meditare. Infatti io stesso — il collega Bertola lo sa — che avevo sostenuto a suo tem-

po la elettività, sono rimasto un po' incerto di fronte ad alcune obiezioni che mi sono state fatte a proposito, per esempio, di quello che è accaduto finora nelle università con il sistema elettivo per la formazione delle commissioni di concorso. Quindi non credo che il semplice fatto della elettività costituisca un toccasana, qualcosa che ci garantisca del tutto.

Concludendo, onorevoli colleghi, credo che l'articolo 3 sia in realtà troppo affrettato nella sua stesura e cioè che non entri abbastanza nel fondo delle cose. Possiamo anche tollerare un articolo un po' minuto, regolamentare; non c'è nulla di male; non vorrei che il timore che la legge debba essere una legge quadro finisca per demandare ad altri organi le decisioni. Preferisco che sia il Parlamento a decidere, anche a costo di rendere un po' più pesante la legge.

In generale, dunque, le proposte fatte dal relatore mi trovano consenziente e se c'è da sostituire con le parole « titoli da rilasciare » la distinzione fra lauree e diplomi, penso che la cosa possa essere accettabile. Così ritengo accettabile qualche altro emendamento marginale, ma sulle questioni dell'aggancio alla programmazione e dei dipartimenti istituiti dal CNU sulla base dei titoli di studio che la legge istitutiva prescrive siano rilasciati dalla nuova università, noi siamo fermissimi, come siamo fermissimi sulla inopportunità che una volta ancora si affermi la precedenza della istituzione di università in località che oggi non siamo in grado di giudicare se territorialmente o socialmente siano quelle giuste, creando quindi delle aspettative, là dove invece sul piano del programma potremmo ritenere preferibili altre soluzioni.

**P R E S I D E N T E .** Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari